

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 aprile 1997**

**che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca
destinati all'alimentazione umana**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/296/CE)

(GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale	
	n.	pag.	data
► M1	Decisione 97/429/CE della Commissione del 30 giugno 1997	L 184	53
► M2	Decisione 97/564/CE della Commissione del 28 luglio 1997	L 232	13
► M3	Decisione 97/758/CE della Commissione del 6 novembre 1997	L 307	38
► M4	Decisione 97/877/CE della Commissione del 23 dicembre 1997	L 356	62
► M5	Decisione 98/148/CE della Commissione del 13 febbraio 1998	L 46	18
► M6	Decisione 98/419/CE della Commissione del 30 giugno 1998	L 190	55
► M7	Decisione 98/573/CE della Commissione del 12 ottobre 1998	L 277	49
► M8	Decisione 98/711/CE della Commissione del 24 novembre 1998	L 337	58
► M9	Decisione 1999/136/CE della Commissione del 28 gennaio 1999	L 44	61
► M10	Decisione 1999/244/CE della Commissione del 26 marzo 1999	L 91	37
► M11	Decisione 1999/277/CE della Commissione del 23 aprile 1999	L 108	57
► M12	Decisione 1999/488/CE della Commissione del 5 luglio 1999	L 190	39
► M13	Decisione 1999/532/CE della Commissione del 14 luglio 1999	L 203	78
► M14	Decisione 1999/814/CE della Commissione del 16 novembre 1999	L 315	44
► M15	Decisione 2000/88/CE della Commissione del 21 dicembre 1999	L 26	47

▼B**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 22 aprile 1997**

che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/296/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (¹), modificata dalla decisione 97/34/CE (²), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che la Commissione ha fissato le condizioni specifiche d'importazione dei prodotti della pesca per determinati paesi terzi;

considerando che la decisione 95/328/CE della Commissione (³) ha stabilito un modello standardizzato di certificato sanitario per le importazioni di prodotti della pesca in provenienza dai paesi terzi che non sono ancora oggetto di una decisione specifica;

considerando che la decisione 97/20/CE della Commissione (⁴) ha stabilito l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana;

considerando che è opportuno stabilire in un secondo tempo l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 95/408/CE e che sono quindi in grado di garantire che i prodotti della pesca esportati verso la Comunità rispondono alle esigenze di salubrità previste per la protezione della salute dei consumatori dalle disposizioni della direttiva 91/493/CEE, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (⁵);

considerando che tale elenco deve comprendere i paesi terzi che sono già oggetto di una decisione specifica e i paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, per i quali potrà essere stabilito un elenco provvisorio di stabilimenti autorizzati secondo la procedura prevista dalla decisione 95/408/CE;

considerando che, al fine di evitare un'interruzione degli scambi tradizionali, le disposizioni previste dall'articolo 11, punto 7 della direttiva 91/493/CEE possono continuare ad applicarsi per un periodo limitato ai prodotti della pesca importati da paesi terzi che non figurano ancora in detto elenco;

considerando che tale elenco di paesi terzi è stabilito fatte salve le disposizioni comunitarie o nazionali relative alla protezione della salute degli animali o dell'ambiente;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

(¹) GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 17.

(²) GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 33.

(³) GU n. L 191 del 12. 8. 1995, pag. 32.

(⁴) GU n. L 6 del 10. 1. 1997, pag. 46.

(⁵) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

▼B

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 95/408/CE sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi, è stabilito nell' ►M6 allegato I ◀ della presente decisione.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni relative alla protezione della salute degli animali e dell'ambiente, gli Stati membri provvedono ad importare prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati al consumo umano soltanto se provengono dai paesi terzi elencati in ►M6 allegato I ◀.
2. Le disposizioni di cui al punto 1 non si applicano ai prodotti della pesca importati da uno stabilimento riconosciuto secondo le modalità previste dall'articolo 11, punto 6 della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 3

▼M6

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, gli Stati membri possono continuare a importare fino al 31 gennaio 1999 prodotti della pesca provenienti dai paesi e territori che figurano nell'allegato II, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 91/493/CEE.

▼B

2. Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti della pesca importati secondo le condizioni previste al punto 1 siano commercializzati soltanto sul mercato nazionale dello Stato membro d'importazione o degli Stati membri che accordano la stessa deroga e che sull'etichettatura sia chiaramente indicato il paese d'origine.

Articolo 4

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1997.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼M15***ALLEGATO*****Elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana****I. Paesi e territori oggetto di una specifica decisione in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio**

AL	— Albania
AR	— Argentina
AU	— Australia
BD	— Bangladesh
BR	— Brasile
CA	— Canada
CI	— Costa d'Avorio
CL	— Cile
CN	— Cina
CO	— Colombia
CU	— Cuba
EC	— Ecuador
EE	— Estonia
FK	— Falkland
FO	— Færøe
GH	— Ghana
GM	— Gambia
GT	— Guatemaia
ID	— Indonesia
IN	— India
JP	— Giappone
KR	— Corea del Sud
LT	— Lituania
LV	— Lettonia
MA	— Marocco
MG	— Madagascar
MR	— Mauritania
MU	— Maurizio
MV	— Maldive
MX	— Messico
MY	— Malaysia
NG	— Nigeria
NZ	— Nuova Zelanda
OM	— Oman
PA	— Panama
PE	— Perù
PH	— Filippine
PK	— Pakistan
RU	— Russia
SC	— Seicelle
SG	— Singapore
SN	— Senegal
TH	— Tailandia
TN	— Tunisia
TW	— Taiwan
TZ	— Tanzania
UY	— Uruguay

▼M15

VN — Vietnam

YE — Yemen

ZA — Sudafrica

II. *Paese e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 95/408/CE*

AO — Angola

AG — Antigua e Barbuda (¹)

AN — Antille Olandesi

AZ — Azerbaigian (²)

BJ — Benin

BS — Bahamas

BY — Bielorussia

BZ — Belize

CH — Svizzera

CM — Camerun

CR — Costa Rica

CV — Capo Verde

CY — Cipro

CZ — Repubblica Ceca

DZ — Algeria

ER — Eritrea

FJ — Figi

GA — Gabon

GD — Grenada

GL — Groenlandia

GN — Guinea Conakri

HK — Hong Kong

HN — Honduras

HR — Croazia

HU — Ungheria (³)

IL — Israel

IR — Iran

JM — Giamaica

KE — Kenya

LK — Sri Lanka

MM — Myanmar

MT — Malta

MZ — Mozambico

NA — Namibia

NC — Nuova Caledonia

NI — Nicaragua

PF — Polinesia Francese

PG — Papua Nuova Guinea

PL — Polonia

PM — Saint Pierre e Miquelon

RO — Romania

SB — Isole Salomone

SH — Sant'Elena

SI — Slovenia

(¹) Autorizzazione limitata alle importazioni di pesce fresco.

(²) Autorizzazione limitata alle importazioni di caviale.

(³) Autorizzazione limitata alle importazioni di animali vivi destinati al consumo umano diretto.

▼M15

SR — Suriname
TG — Togo
TR — Turchia
UG — Uganda
US — Stati Uniti d'America
VC — Saint Vincent e Grenadine
VE — Venezuela
ZW — Zimbabwe